

Zentralstelle 2. Säule
Sicherheitsfonds BVG
Postfach 1023
3000 Bern 14
Tel. +41 31 380 79 75
Fax +41 31 380 79 76

**Office central du
2ème pilier**
Fonds de garantie LPP
Case postale 1023
3000 Berne 14
Tél. +41 31 380 79 75
Fax +41 31 380 79 76

**Ufficio centrale del
secondo pilastro**
Fondo di garanzia LPP
Casella postale 1023
3000 Berna 14
Tel. +41 31 380 79 75
Fax +41 31 380 79 76

PROMEMORIA

Richiesta di verifica dell'esistenza di averi non riscossi della previdenza professionale

Premessa

La presente comunicazione intende illustrare nelle linee generali il sistema della previdenza professionale (anche detto 2° pilastro, cassa pensioni o LPP) in Svizzera, ed in particolare spiegare in quali casi potrebbe sussistere un avere della previdenza professionale non riscosso.

L'Ufficio centrale del 2° pilastro è l'ufficio di collegamento tra gli istituti del 2° pilastro e gli assicurati. Esso dovrebbe consentire di ripristinare i contatti interrotti tra queste due parti. In tale ambito, in conformità agli art. 24a e seg. LFLP (Legge federale sul libero passaggio), riceviamo periodicamente, sia dagli istituti di previdenza sia dagli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio, le notifiche relative agli averi dimenticati in giacenza o sprovvisti di un contatto. Poiché non sussiste un obbligo di notificare tutti gli averi previdenziali di una persona in Svizzera, non siamo in grado di fornire informazioni complete riguardo agli averi correnti di una persona. Le nostre conoscenze sono limitate agli averi sprovvisti di un contatto o agli averi dimenticati in giacenza.

L'Ufficio centrale del 2° pilastro non amministra tali averi, non decide sul reclamo dei medesimi e non ha la facoltà di far accreditare detti averi.

Gli sviluppi della previdenza professionale in Svizzera

Introduzione dei contributi obbligatori nel 1985

I contributi obbligatori sono stati introdotti per legge il 1° gennaio 1985. Prima del 1985 tali versamenti erano facoltativi, anche se in alcuni settori dell'economia questa copertura assicurativa era inclusa dai contratti collettivi. Diversi datori di lavoro hanno provveduto ad assicurare per la previdenza professionale i loro lavoratori e le loro lavoratrici già prima del 1985 per la previdenza professionale.

Diritti risalenti al periodo antecedente il 1972

Di norma, al lavoratore che lasciava la Svizzera prima del 1972, gli veniva corrisposta la buonuscita spettante alla cessazione del rapporto di lavoro. Per i rapporti di lavoro terminati definitivamente prima del 1972, in linea di massima non sono quindi presenti averi di previdenza.

Chi è assicurato?

I lavoratori/le lavoratrici sono assicurati obbligatoriamente dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età per i rischi di decesso e invalidità (pura assicurazione di rischio; solitamente non vi è ancora costituzione di capitale di risparmio).

Dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età, sono assicurati i rischi di decesso, invalidità e vecchiaia, a condizione che si percepisca un reddito annuo di CHF 20'880 (stato 2011) o superiore. Questo limite è stato correntemente adeguato nell'arco degli anni. Sono possibili delle eccezioni all'obbligo assicurativo, come per le persone il cui contratto di lavoro è di durata inferiore ai 3 mesi, oppure i casi in cui l'attività lavorativa in Svizzera non viene esercitata durevolmente e la persona interessata dispone all'estero di un'assicurazione equivalente. Non sono assicurate obbligatoriamente le persone il cui datore di lavoro non è assoggettato all'obbligo di contribuzione. Allo stesso modo, non sono assicurati obbligatoriamente i redditi da attività lavorativa accessoria nella misura in cui sussiste già un'assicurazione per l'attività lavorativa principale.

Come può verificare se è o era assicurato alla previdenza professionale?

Sul vostro conteggio di salario potete constatare se sono stati dedotti i contributi per la previdenza professionale. Dall'istituto di previdenza competente, ossia quello presso il quale è affiliato il vostro datore di lavoro, dovrete ricevere un certificato (attestato d'assicurazione o polizza) che vi informa sulle prestazioni a voi spettanti.

Sia il datore di lavoro, sia il competente istituto di previdenza sono tenuti a fornire ai propri iscritti tali informazioni. Qualora conoscesse l'indirizzo dell'istituto di previdenza, vi preghiamo di rivolgervi direttamente ad essa.

Richieste presentate all'Ufficio centrale del secondo pilastro

Se siete alla ricerca degli averi del 2° pilastro, oppure se non sapete se disponete o no di averi sprovvisti di un contatto oppure dimenticati in giacenza, potete inoltrare una richiesta, tramite formulario allegato, all'Ufficio centrale del 2° pilastro.

I dati da voi comunicati tramite formulario, saranno confrontati dall'Ufficio centrale del 2° pilastro sia con le notifiche degli istituti di previdenza, sia con quelle degli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio. In caso di concordanza dei dati, informeremo sia voi sia l'(gli) istituto(i) competente(i). Le eventuali richieste di accertamento del diritto dovranno poi essere fatte da voi direttamente presso l'istituto indicatovi, il quale deciderà unicamente sul diritto e sull'eventuale pagamento.

La richiesta può essere inviata al seguente indirizzo:

**Ufficio centrale del secondo pilastro
Fondo di garanzia LPP
Ufficio di direzione
Casella postale 1023
3000 Berna 14**

Vi rilasciamo volentieri ulteriori informazioni al numero di telefono +41 31 380 79 75. Il nostro indirizzo di posta elettronica è il seguente: info@zentralstelle.ch

Per agevolare la ricerca, è importante che voi allegiate una copia non autenticata dei documenti in vostro possesso (certificato AVS, certificato di salario, certificato assicurativo del 2° pilastro, certificato di morte in caso di decesso). Non è invece necessario allegare i certificati di domicilio, i certificati di stato civile, gli stati di famiglia o documenti analoghi.

**Ufficio centrale del secondo pilastro
Fondo di garanzia LPP
Ufficio di direzione**